

## POLITICHE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Francesca Casalotti

### PREMESSA

Le proposte di legge esaminate nel corso del 2017 dalla Quarta Commissione in materia di ambiente e successivamente approvate dal Consiglio regionale costituiscono tutte interventi di modifica di discipline vigenti, aventi oggetti diversi. Tali interventi in alcuni casi hanno dato luogo a specifiche leggi di modifica, in altri sono contenute in leggi di natura trasversale, come ad esempio le leggi in materia di programmazione settoriale e la legge di manutenzione.

Nei paragrafi che seguono i principali interventi legislativi sono illustrati con riferimento agli ambiti materiali oggetto degli stessi. Tale scelta permette di mettere in luce la stratificazione che si è verificata nella legislazione in materia di tutela dell'ambiente e la necessità di continui interventi che consentano di adattare il quadro normativo alle nuove fattispecie ed esigenze che la prassi evidenzia.

### 1. RIFIUTI

Con riferimento a questo ambito settoriale e in particolar modo alla pianificazione in materia, è intervenuta la legge regionale 31 marzo 2017, n. 15, in materia di programmazione settoriale<sup>1</sup>. Tale legge, sviluppando il processo di razionalizzazione e semplificazione della programmazione regionale di cui alla l.r. 1/2015<sup>2</sup> e in accordo con la risoluzione n. 13/2015 con cui il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta a ridurre il numero di piani e programmi da elaborare nel corso della legislatura, limitandosi a quelli previsti da norma nazionale, agli articoli 3 e 4 integra il contenuto del piano regionale di gestione dei rifiuti e ne proroga la durata<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Legge regionale 31 marzo 2017, n. 15 (Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, 41/2005, 1/2006, 14/2007, 9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009, 29/2009, 40/2009, 54/2009, 58/2009, 9/2010, 21/2010, 55/2011, 27/2012, 51/2013, 21/015, 30/2015).

<sup>2</sup> Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

<sup>3</sup> L'art. 3 prevede infatti che *“la Giunta regionale in coerenza con il DEFR e la relativa nota di aggiornamento, attua il piano regionale, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione”*. L'art. 4 invece introduce una norma transitoria in materia di programmazione prevedendo che *“Su indicazione del PRS 2016-2020, il piano attuativo del PRS 2011-2015 in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94, è prorogato ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della l.r. 1/2015”*.

Successivamente la legge regionale 2 agosto 2017, n. 44 (Disposizioni urgenti per l'attuazione della deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55 concernente la modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), ha disposto una specifica e mirata disciplina straordinaria per l'adeguamento degli atti di programmazione delle Autorità di ambito territoriale ottimale - ATO - (piani straordinari e di ambito) a seguito della conclusione dell'*iter* di approvazione della modifica del piano regionale rifiuti approvata con deliberazione del Consiglio regionale 55/2017<sup>4</sup>.

L'introduzione di tale specifica disciplina si è resa necessaria in quanto la modifica di piano approvata non costituisce adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge regionale 61/2014<sup>5</sup>, ma adeguamento specifico e limitato ad esigenze sopravvenute che interessano i territori ricadenti negli ATO "Toscana Costa" e "Toscana Centro". Inoltre le disposizioni regionali non prevedono una specifica disciplina per la modifica dei piani straordinari e di ambito in caso di modifiche al piano regionale di gestione dei rifiuti approvate prima dell'adeguamento di cui allo stesso comma 2 dell'articolo 26.

L'articolo 1 prevede dunque che le modifiche al piano regionale di gestione dei rifiuti, approvate con deliberazione del Consiglio regionale 55/2017 comportano variazione del piano straordinario dell'ATO Toscana Costa e del piano di ambito dell'ATO Toscana Centro e sono recepite, con propria deliberazione, dalle rispettive autorità per il servizio di gestione integrata di rifiuti urbani.

In Commissione su indicazione dell'Ufficio legislativo sono state apportate modifiche sia di carattere formale (redazione del sommario, integrazione del preambolo), sia di carattere sostanziale (come l'eliminazione del carattere "automatico" della variazione del piano straordinario ATO Toscana Costa e di ambito dell'ATO Toscana Centro<sup>6</sup> e la modifica dell'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione, anziché il giorno stesso<sup>7</sup>).

---

<sup>4</sup> Tale delibera è rubricata (Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)" per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio").

<sup>5</sup> Tale comma prevede che "*Il piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato ai sensi del comma 1, è adeguato alle disposizioni della presente legge con le procedure di cui all'articolo 10 della l.r. 25/1998, come modificato, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge*".

<sup>6</sup> Tale previsione si poneva, infatti, in contraddizione con il recepimento, con propria deliberazione, da parte delle autorità per il servizio di gestione integrata di rifiuti urbani.

<sup>7</sup> Salvo casi eccezionali, l'entrata in vigore immediata delle leggi va disposta il giorno successivo dalla pubblicazione, per ragioni di certezza del diritto, pertanto è stato modificato l'articolo 2 ed è stato inserito un punto, nel preambolo, di motivazione dell'entrata in vigore immediata.

In questa materia, da ultimo la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017), interviene all'articolo 20 a modificare la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica, che era stata già oggetto di due interventi legislativi nel corso del 2016<sup>9</sup>.

## 2. ENERGIA E CONTROLLO SUGLI IMPIANTI TERMICI

Per quanto riguarda questo settore, si segnala la legge regionale 6 marzo 2017, n. 8 (Disposizioni transitorie in materia di controllo sugli impianti termici. Modifiche alla l.r. 87/2009 e alla l.r. 85/2016). Tale legge, composta da 5 articoli, nasce dalla necessità di adeguare l'oggetto sociale dell'Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. a capitale pubblico alle disposizioni del decreto legislativo 175/2016, in materia di società a partecipazione pubblica, eliminando il limite della esclusività dell'oggetto sociale in quanto l'articolo 16, comma 3, di tale decreto ha introdotto la possibilità per le società *in house* di svolgere attività ulteriori rispetto allo svogimento dei compiti a queste affidati dall'ente pubblico, a condizione che il fatturato di tali attività non superi il 20% del loro fatturato e che la produzione ulteriore permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Vengono inoltre introdotte disposizioni transitorie in materia di trasmissione dei rapporti di controllo e degli attestati di prestazione energetica, nonché una disposizione transitoria e in deroga per il Comune di Grosseto in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione<sup>10</sup> in attesa della

---

<sup>8</sup> L'art. 20 sostituisce il comma 3 bis dell'art. 23 bis della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549). Tale intervento nasce dalla necessità di adeguarsi alle disposizioni della legge 221/2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), prevedendo che *“i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione “D10 Incenerimento a terra” ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio e i fanghi anche palabili sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata, ai sensi del comma 2, in relazione alla diversa tipologia del rifiuto conferito”*.

<sup>9</sup> Cfr. legge regionale 29 aprile 2016, n. 29 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla l.r. 60/1996) e legge regionale 29 luglio 2016, n. 45 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi. Modifiche alla l.r. 60/1996 e alla l.r. 25/1998).

<sup>10</sup> In particolare si prevede che il Comune di Grosseto eserciti sul territorio di competenza le funzioni di controllo sugli impianti termici ed introiti i contributi necessari all'esercizio di tali funzioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. h) bis della l.r. 39/2005 che ha attribuito tali funzioni alla Regione.

complessiva messa a regime del nuovo sistema di controllo degli impianti termici e del nuovo sistema di controllo dell'efficienza energetica degli edifici<sup>11</sup>.

Analogamente a quanto avvenuto in materia di rifiuti, anche con riferimento alla pianificazione in questo specifico settore, è intervenuta la legge regionale 15/2017, in materia di programmazione settoriale, che ha provveduto a modificare il contenuto del piano ambientale ed energetico regionale e a prorogarne la durata<sup>12 13</sup>.

### 3. TUTELA DALL'AMIANTO

Con riferimento a questo settore, si segnalano due importanti interventi legislativi che hanno evidenziato l'importanza per la Regione di adottare specifiche politiche in materia di tutela dall'amianto e, in particolare, di procedere all'approvazione del piano di tutela dall'amianto, che ad oggi non risulta ancora approvato nonostante la previsione dell'articolo 2 della legge regionale 51/2013<sup>14</sup>.

Dapprima è intervenuta la legge in materia di programmazione settoriale, legge regionale 15/2017, che ha provveduto a sostituire l'articolo 1 della legge regionale 51/2013 dedicato alle finalità della legge, sottolineando, come premesso, che *“La Regione Toscana, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente, promuove specifiche azioni di tutela dai pericoli derivanti dall'amianto”*<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup> Il testo in Commissione è stato modificato unicamente per correggere un'imprecisione terminologica dell'articolo 25 della l.r. 86/2015 (clausola valutativa) su segnalazione dell'ufficio fattibilità.

<sup>12</sup> Cfr. l'art. 29 (Contenuti del PAER. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 14/2007) e l'art. 30 (Norma transitoria. Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 14/2007) della l.r. 15/2017. Con riferimento alla materia dell'energia si segnala anche il Capo VII della stessa legge recante le modifiche alla l.r. 39/2005 (Disposizioni in materia di energia). In particolare, viene aggiornato l'art. 5 della l.r. 39/2005 relativo al sistema della programmazione regionale in materia di energia, inserendo un riferimento normativo. Sul punto si veda anche il paragrafo 6.

<sup>13</sup> Successivamente la disciplina del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) è stata modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2017, n. 80 (Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 31/2000, 22/2002, 40/2005, 14/2007, 53/2008, 9/2010, 21/2010, 65/2014, 69/2014, 1/2015, 22/2016), che ha ultimato il processo di semplificazione in materia di programmazione settoriale. In particolare, si veda il Capo IV, con cui all'art. 5 vengono dettate le modifiche all'art. 3 della l.r. 14/2007, relativo ai contenuti del PAER, al fine di coordinarlo con la l.r. 80/2015, in materia di difesa del suolo.

<sup>14</sup> Legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative). L'art. 2 di tale legge prevede che *“Il piano regionale di tutela dall'amianto, nel rispetto del programma regionale di sviluppo (PRS) e in conformità con le previsioni della pianificazione ambientale, energetica e socio-sanitaria regionale, definisce gli indirizzi e le misure per la protezione dell'ambiente, la decontaminazione, lo smaltimento e la bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Il piano definisce altresì gli indirizzi per la progressiva dismissione dei siti estrattivi di materiali contenenti amianto naturale.”*

<sup>15</sup> Sono stati inoltre modificati alcuni riferimenti legislativi in quanto non più corretti per il principio della successione delle leggi nel tempo.

Successivamente è intervenuta la legge regionale 5 ottobre 2017, n. 55 (Disposizioni in materia di tutela dall'amianto. Modifiche alla l.r. 51/2013), d'iniziativa consiliare, contenente alcune disposizioni relative al piano di tutela dall'amianto.

La legge in esame nasce dalla constatazione della necessità che la Regione detti specifici criteri affinché la rimozione e lo smaltimento di amianto proveniente da utenze domestiche siano effettuate in modo omogeneo ed uniforme in tutto il territorio regionale, garantendo anche un maggior controllo sulla sicurezza delle operazioni e una migliore gestione dei costi, sia per gli utenti sia per i soggetti incaricati della rimozione e dello smaltimento di amianto.

Sulla base di tali considerazioni, l'articolo 1 integra il contenuto del piano regionale prevedendo che questo definisca i criteri con i quali gli enti locali attivano i servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche, nell'ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti oppure ricorrendo a specifiche convenzioni.

La mancata approvazione del piano previsto dall'articolo 2 della legge regionale 51/2013 - che definisce gli indirizzi e le misure per la protezione dell'ambiente, la decontaminazione, lo smaltimento e la bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto - ha reso poi necessario introdurre alcune modifiche alle previsioni che lo riguardano. In particolare, l'articolo 3, con riferimento al procedimento di approvazione del piano, opera la sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 51/2013<sup>16</sup>, stabilendo che la Giunta regionale entro il 31 ottobre 2018 trasmette la proposta del piano regionale per la tutela dall'amianto al Consiglio regionale, che lo approva entro i sessanta giorni successivi alla data di ricezione.

L'articolo 4 prevede poi che nelle more dell'approvazione del piano, la Giunta regionale definisca, con deliberazione, linee guida contenenti: a) un quadro conoscitivo provvisorio, formulato sulla base dei dati raccolti dalle strutture regionali competenti e disponibili alla data di entrata in vigore del presente articolo; b) i criteri e le priorità delle azioni da sostenere per contenere e ridurre il rischio dalla esposizione all'amianto; c) i criteri per lo sviluppo degli interventi posti in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo; d) i criteri con i quali gli enti locali attivano servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche, nell'ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti oppure ricorrendo a specifiche convenzioni; e) la gestione di situazioni emergenziali derivanti da eventi di natura straordinaria; f) gli indirizzi per la gestione uniforme degli esposti. Le linee guida sono approvate entro novanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso articolo 4 e si applicano dalla data di pubblicazione della deliberazione

---

<sup>16</sup> L'art. 9 della l.r. 51/2013 prevedeva: *“Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale approva il piano regionale per la tutela dall'amianto”*.

della Giunta sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sino all'entrata in vigore del piano regionale.

#### **4. QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE**

Anche con riferimento alla programmazione in questo settore è intervenuta la legge regionale 15/2017 che all'articolo 74 ha introdotto nell'ambito della legge regionale 9/2010<sup>17</sup>, in materia di tutela della qualità dell'aria, una disposizione transitoria per cui il piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Regionale 44/2008, viene prorogato sino all'approvazione del piano di piano regionale per la qualità dell'aria ambiente<sup>18</sup>, attualmente in fase di esame da parte della Quarta Commissione.

Successivamente, la legge regionale 80/2017, che ha completato il processo di riordino e semplificazione in materia di programmazione settoriale<sup>19</sup>, al capo VI (artt. 7-11) ha provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi alle leggi in materia di programmazione e di governo del territorio (l.r. 1/2015 e l.r. 65/2014) ed ha introdotto una competenza della Regione per la selezione delle tecniche di modellizzazione da utilizzare per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria, in accordo con quanto previsto dalla normativa statale in materia<sup>20</sup>.

#### **5. PROTEZIONE DELLA NATURA**

##### **5.1. LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO TOSCANO**

Anche con riferimento a questo settore è intervenuta la legge regionale 15/2017. In particolare l'articolo 99 di tale legge ha sostituito l'articolo 12 della legge regionale 30/2015, in materia di protezione della natura<sup>21</sup>, prevedendo che le politiche di intervento in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale assumono come riferimento strategico il

---

<sup>17</sup> Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente).

<sup>18</sup> Ai sensi dell'art. 9 della l.r. 9/2010 il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione, in attuazione delle strategie e degli indirizzi definiti nel Programma regionale di sviluppo (PRS) ed in coerenza con il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) persegue una strategia regionale integrata sulla tutela della qualità dell'aria ambiente e sulla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti, con riferimento alla zonizzazione e classificazione del territorio ed alla valutazione della qualità dell'aria secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2 lettere a) e b).

<sup>19</sup> Cfr. nota 68.

<sup>20</sup> Sul punto si veda il d.lgs. 155/2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa).

<sup>21</sup> Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010).

PRS. In coerenza con tale ultimo atto, il PAER nel perseguire finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, definisce le strategie: per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali, della biodiversità, di coordinamento delle componenti e dei valori del patrimonio naturalistico ambientale regionale. In coerenza con gli strumenti di programmazione la Regione stabilisce annualmente, con il Documento di economia e finanza regionale (DEFER), le priorità in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale per l'anno successivo.

Con nota di aggiornamento al DEFER la Regione individua poi, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione, le iniziative e le azioni finalizzate alla conservazione, alla gestione ed allo sviluppo ecosostenibile dei territori e degli elementi del patrimonio naturalistico toscano. La Giunta regionale, nel quadro di quanto stabilito dal DEFER, approva con deliberazione, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano.

Il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.

## 5.2. PARCO DELLE ALPI APUANE

Per quanto riguarda il settore della protezione della natura si segnalano due interventi legislativi che hanno dettato specifiche e peculiari disposizioni transitorie per il Piano del parco delle Alpi apuane.

In primo luogo è intervenuta la legge regionale 6 ottobre 2017, n. 56 (Disposizioni transitorie per il piano del Parco delle Alpi Apuane), con cui è stata approvata la proposta di legge 220. L'articolo 1 di tale proposta di legge prevedeva originariamente la sospensione dell'efficacia del piano stralcio del Piano per il parco delle Alpi apuane approvato con deliberazione del Consiglio direttivo del Parco 21/2016, con riferimento al territorio del Comune di Pescaglia, nelle more dell'approvazione di una specifica variante, in accoglimento di quanto richiesto dalla Comunità del Parco con deliberazione 12/2017 relativamente al territorio dello stesso Comune<sup>22</sup>.

La proposta di legge 220 riportava in realtà i contenuti di un emendamento che era stato proposto dagli assessori Remaschi e Fratoni in relazione ad un'altra proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale, la proposta di legge 216 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65

---

<sup>22</sup> Con tale deliberazione la Comunità del Parco ha richiesto, in considerazione della mancata partecipazione del Comune di Pescaglia al procedimento di approvazione del piano stralcio del Parco delle Alpi apuane approvato dal Consiglio direttivo, l'avvio del procedimento di variante e contestualmente un intervento legislativo volto a sospendere gli effetti dello stesso piano stralcio nelle more dell'approvazione della variante stessa.

“Istituzione dell’Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio”). In considerazione del fatto che la proposta di legge 216 riportava altri contenuti che, secondo quanto emerso dalla discussione in commissione necessitavano di ulteriori approfondimenti, per accelerare l’*iter* relativamente alla sospensione dell’efficacia del piano delle Alpi apuane limitatamente al Comune di Pescaglia, si è scelto di formulare una nuova proposta di legge autonoma (la 220), di iniziativa del presidente della commissione, che è stata iscritta fuori sacco all’ordine del giorno della seduta della commissione in cui è stata anche discussa e votata (stesso giorno dell’assegnazione). In aula è stato poi approvato un emendamento presentato dall’assessore Remaschi che, in presenza di motivazioni analoghe a quelle del Comune di Pescaglia, ha disposto la sospensione degli effetti del piano stralcio del parco delle Alpi apuane anche per i comuni di Borgo a Mozzano e di Piazza al Serchio<sup>23</sup>.

Si tratta, nel caso di specie, di una tipica “*legge provvedimento*” che trova la sua giustificazione nel preambolo della legge regionale. A tal proposito si sottolinea che la giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito «*la compatibilità della legge provvedimento con l’assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, in quanto nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto (sentenze 275 del 2013, 85 del 2013 e 143 del 1989), pur ribadendo, al contempo, che le leggi provvedimento devono soggiacere ad uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore (sentenze 20 del 2012, 429 del 2002 e del 1997)*» (*ex multis*, sentenze 64 del 2014).

Per quanto riguarda questo ambito settoriale si segnala che successivamente è intervenuta la legge regionale 70/2017, cosiddetta legge di manutenzione.

In particolare l’articolo 34 (Disposizioni transitorie al piano stralcio del Parco regionale delle Alpi Apuane. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 56/2017) di tale legge ha aggiunto, rispetto al testo originario della legge regionale 56/2017, una previsione per il Comune di Coreglia Antelminelli, disponendo il ripristino dell’originale perimetro dell’area contigua del parco come risultante dall’allegato

---

<sup>23</sup> L’art. 1 della l.r. 56/2017 nella versione originaria disponeva: “*Fino all’approvazione della variante al piano stralcio del Parco regionale delle Alpi Apuane, approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016: a) per il Comune di Pescaglia, le aree del parco delimitate dal piano stralcio in espansione rispetto all’allegato della legge regionale 18 novembre 1998, n. 81 (L.R. 11 agosto 1997 n. 65 "Istituzione dell’Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio" - Norma transitoria), sono escluse dal territorio del parco e classificate come aree contigue di parco e sono sottoposte alla relativa disciplina; b) per i Comuni di Borgo a Mozzano e Piazza al Serchio è ripristinato l’originale perimetro dell’area contigua del parco come risultante dall’allegato della l.r. 81/1998*”.

della legge regionale 65/1997 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo consorzio).

E' stata inoltre modificata la disposizione per i territori dei Comuni di Borgo a Mozzano, Piazza al Serchio e Camporgiano, stabilendo che sono esclusi dal piano del parco<sup>24</sup>.

## **6. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

Con riferimento a questo settore si segnala la legge regionale 30 maggio 2017, n. 25 (Disposizioni in materia di conferenza di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 40/2009 e 10/2010), che, per la parte che rileva in questa sede, ha modificato la legge regionale 10/2010<sup>25</sup>, in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA).

Tali modifiche si sono rese necessarie in quanto il decreto legislativo 127/2016<sup>26</sup> ha riscritto la disciplina della conferenza di servizi contenuta nella legge 241/1990. In particolare, l'articolo 14, comma 4 della legge 241/1990, così come riscritto, prevede un coordinamento tra il procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio o la realizzazione di un'attività o di un impianto e quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale. Tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, sono acquisiti nell'ambito di un'unica conferenza di servizi che ha carattere decisorio e che si svolge in modalità simultanea nei termini di conclusione del procedimento di VIA. Tali previsioni sono profondamente innovative, in quanto la conferenza di servizi da istruttoria diviene decisoria e sostitutiva di tutti gli atti di assenso che interessano il progetto, non solo di quelli di natura ambientale.

Di conseguenza con la legge regionale 25/2017 sono apportate modifiche alla legge regionale 10/2010 al fine sia di adeguare le disposizioni di essa non conformi alla nuova natura decisoria della conferenza di servizi di VIA, sia al fine di garantire il raccordo tecnico istruttorio fra procedimento di VIA regionale e altri procedimenti di competenza regionale in vista del successivo rilascio coordinato di tutti gli atti di assenso nell'ambito della conferenza di VIA<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> A tal proposito rinviando alla nota 78, si ricorda che l'art. 1 della l.r. 56/2017, prima delle modifiche di cui all'art. 34 della l.r. 70/2017, disponeva solo per i comuni di Piazza al Serchio e Borgo a Mozzano il ripristino dell'originale perimetro dell'area contigua del parco come risultante dall'allegato della l.r. 81/1998.

<sup>25</sup> Legge 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA").

<sup>26</sup> Decreto legislativo 30 giugno 2017, n. 16 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124).

<sup>27</sup> In particolare cfr. l'art. 15, relativo al Nucleo regionale di valutazione, che introduce all'art. 47 bis della l.r. 10/2010, in materia di VIA, il comma 1 bis al fine di individuare nel Nucleo di valutazione la sede del raccordo tecnico istruttorio fra procedimento di VIA regionale e altri

## **7. CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE**

Infine, solo un breve cenno per esautività alle leggi che accompagnano il bilancio, la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), che ha previsto alcuni contributi ai comuni per le attività da svolgere in materia di tutela dell'ambiente<sup>28</sup> e la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78 (Legge di stabilità per l'anno 2018), che prevede il concorso alle spese per interventi per la gestione della Laguna di Orbetello e finanzia l'Osservatorio regionale per il paesaggio<sup>29</sup>.

---

procedimenti di competenza regionale in vista del successivo rilascio coordinato di tutti gli atti di assenso nell'ambito della conferenza di VIA. Da segnalare anche l'art. 18 (Raccordo tra VIA e AIA. Modifiche all'articolo 73 bis della l.r. 10/2010) che elimina il riferimento alla facoltà di indire una conferenza di servizi al solo fine di acquisire atti di assenso di natura ambientale necessari per la conclusione del procedimento coordinato di VIA e AIA, in quanto in contrasto con la nuova disciplina dell'articolo 14, comma 4 della l. 241/1990 che rende la conferenza di servizi di VIA obbligatoria, decisoria e sostitutiva di tutti gli atti di assenso (non solo ambientali) necessari per la realizzazione del progetto.

<sup>28</sup> In particolare si vedano: l'art. 4, relativo ai contributi ai comuni per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico -ambientale regionale; l'art. 16, relativo ai contributi agli enti locali per la realizzazione di studi di fattibilità relativi a progetti di paesaggio; l'art. 18, che stabilisce che la Regione preveda contributi ai comuni per realizzare interventi finalizzati alla rimozione delle problematiche indotte dai tratti coperti dei corsi d'acqua.

<sup>29</sup> Cfr. art. 21, con cui si prevede di concorrere alle spese per la gestione della Laguna di Orbetello e l'art. 22 con cui si finanzia l'Osservatorio regionale del paesaggio.